



Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft
Association pour la formation professionnelle en assurance
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione

Guida di orientamento dell'AFA: consigli e domande frequenti sul fu- turo obbligo di formazione professio- nale e di perfezionamento degli inter- mediari assicurativi

Aggiornato il: 15.1.2024

Indice

1	Situazione di partenza e stato della guida di orientamento	4
1.1	Situazione di partenza	4
1.2	Stato della guida di orientamento	4
2	Rispettare i principi, informare sugli esami	5
3	Novità: l'obbligo di assoggettamento interessa ora anche le funzioni nel servizio interno	6
3.1	Informazioni generali	6
3.2	Considerazioni sulla formazione di base e l'apprendistato professionale	6
4	Nuovi standard minimi per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi secondo la nuova LSA	8
5	Situazione individuale	10
5.1	Regolamentazione transitoria per gli intermediari assicurativi con profilo multiramo, non vita e vita	10
5.1.1	Intermediari assicurativi nuovi sul mercato	10
5.1.2	Intermediari assicurativi attuali / certificati	10
5.1.3	«Collaboratori del servizio interno» ora soggetti all'obbligo di formazione e perfezionamento	11
5.2	Regolamentazione per intermediari con incarico specifico legato al prodotto (ammissione limitata)	13
6	Piano d'introduzione nel settore assicurativo	14
7	Argomenti specifici	16
7.1	Esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della formazione	16
7.2	Esami equivalenti	17
7.3	Registri FINMA e Cicero, futuro registro di settore	17

7.4	Esami per l'attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della formazione Attestazioni di perfezionamento per intermediari assicurativi certificati	18
7.5	Profilo di qualificazione	18
7.6	Contatti con i clienti a scopi formativi («intermediari in formazione»)	18
7.7	Preparazione all'esame	19
7.8	Obbligo d'informazione sulla formazione e sul perfezionamento	19

1 Situazione di partenza e stato della guida di orientamento

1.1 Situazione di partenza

- Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le versioni sottoposte a revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Entrambe comportano importanti novità per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento degli intermediari assicurativi.
- Sulla base delle nuove disposizioni, il settore assicurativo attualmente sta elaborando gli standard minimi per la formazione e il perfezionamento che devono essere sottoposti alla FINMA per il relativo riconoscimento. Tale procedura di riconoscimento non sarà completata prima di giugno 2024. Gli standard minimi specificano quali competenze e conoscenze sono necessarie per quale attività di intermediazione assicurativa e come queste vengono controllate. Esse rappresentano un vero e proprio insieme di norme finalizzato a un'autoregolamentazione obbligatoria.
- Gli standard minimi sono ancora in fase di riconoscimento, la futura prassi di sorveglianza della FINMA non è ancora nota e gli esami vanno dapprima creati ex novo. Per tutti questi motivi, le insicurezze sono numerose.
- Il breve periodo di transizione rappresenta una sfida per tutte le parti interessate. I responsabili di progetto collaborano strettamente con le autorità competenti e le informano in merito alla pianificazione dell'introduzione e allo stato dell'avvio del sistema.
- Qualora fosse impossibile garantire che tutti gli intermediari assicurativi possano certificare le proprie competenze e conoscenze mediante un esame entro il periodo transitorio previsto per legge (ad es. per capacità mancanti, tarda accettazione degli standard, sviluppi tecnici ecc.), le autorità ne sarebbero a conoscenza.

1.2 Stato della guida di orientamento

- Con il presente documento i responsabili di progetto mirano a fornire una guida di orientamento per le persone e le aziende interessate. Essa si basa sullo stato attuale del progetto e delle conoscenze. Né l'AFA né le persone coinvolte nel progetto possono assumersi alcuna responsabilità o garanzia in merito. In ogni caso la responsabilità del rispetto della legge spetta alla singola compagnia o all'intermediario assicurativo. Siamo sempre lieti di ricevere indicazioni utili!

2 Rispettare i principi, informare sugli esami

- La Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2023 ([link](#)) rappresenta un piano d'azione per gli intermediari assicurativi. Consigliamo vivamente di adottare le misure appropriate.
- Principio: gli intermediari assicurativi devono disporre delle competenze e delle conoscenze necessarie per la loro attività. È un prerequisito per l'ammissione all'attività di intermediario assicurativo. I requisiti per la formazione e il perfezionamento devono essere soddisfatti dopo un periodo transitorio di due anni a partire dal 1° gennaio 2026 (art. 41 cpv. 2 lett. b LSA in c.d. con art. 187 OS).
- L'attuale piano d'attuazione del nuovo sistema degli standard minimi dimostra che nell'arco del breve periodo transitorio sarà impossibile, per alcune cerchie di persone, sostenere gli esami di ammissione richiesti (ad es. per i casi speciali) entro l'inizio del 2026. Inoltre, il sistema di certificazione delle competenze potrà essere introdotto presumibilmente solo a partire dal 2026. I responsabili di progetto sono in contatto con le autorità, che sono a conoscenza di queste difficoltà durante la fase d'introduzione.
- Ciononostante dobbiamo rispettare le regole di base e adeguare le formazioni nella misura necessaria e nel limite del possibile, anche se in certi casi non sarà possibile fornire le relative attestazioni (esami).
- Obbligo d'informazione (art. 45 LSA): dal 1° gennaio 2024 tutti gli intermediari assicurativi sono tenuti a **informare in merito** alla loro **formazione e al loro perfezionamento (ovvero i clienti devono potere informarsi in merito)**, ad esempio consegnando un foglio informativo in forma chiara prima della sottoscrizione del contratto.

3 Novità: l'obbligo di assoggettamento interessa ora anche le funzioni nel servizio interno

3.1 Informazioni generali

Gli intermediari assicurativi devono chiarire se l'attività prevista, o già esercitata, è considerata intermediazione assicurativa.

Gli intermediari assicurativi sono persone che **offrono o stipulano contratti di assicurazione**. Ai sensi dell'ordinanza del Consiglio federale, si tratta di persone che offrono ai clienti **consulenza** riguardo alla stipulazione di un contratto di assicurazione oppure **propongono** determinati contratti di assicurazione. Gli intermediari assicurativi sono inoltre persone che hanno un **interesse economico** nel proporre o stipulare un contratto di assicurazione **tramite un sito web** o un altro canale elettronico. Ciò significa che anche l'intermediazione assicurativa, ad esempio tramite siti web, piattaforme di confronto o app per smartphone senza presenza fisica nel punto vendita, sarà soggetta alla nuova regolamentazione. Non è soggetta alla sorveglianza della FINMA l'intermediazione assicurativa svolta come attività accessoria.

La legge non distingue quindi (come finora nel settore) tra **funzioni del servizio esterno e funzioni del servizio interno**.

3.2 Considerazioni sulla formazione di base e l'apprendistato professionale

La formazione professionale di base («apprendistato») di impiegato/a di commercio AFC nell'assicurazione privata o nell'assicurazione di malattia e sociale prevede il raggiungimento di obiettivi didattici e comprende, fra l'altro, incarichi relativi alla prassi del colloquio di informazione e consulenza con i clienti, inclusa la presentazione di proposte/soluzioni.


- Tali attività sono considerate «intermediazione assicurativa» (offerta e stipulazione di contratti di assicurazione ai sensi dell'art. 43 LSA; art. 182a OS). Gli apprendisti devono quindi disporre delle competenze e delle conoscenze necessarie per la loro attività (cfr. art. 42 LSA).
- Il datore di lavoro, a sua volta, secondo il codice delle obbligazioni è tenuto a garantire che l'apprendistato si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie (art. 345a CO).
- Per questo motivo possiamo generalmente partire dal presupposto che si applichi il **«principio dell'istruttore di guida»** spesso utilizzato nel processo legislativo, ovvero: l'apprendista è sottoposto alla **sorveglianza da parte di uno specialista** in possesso delle autorizzazioni necessarie e in grado di assumersi la responsabilità per la proposta e la stipulazione del contratto di assicurazione.

Raccomandazione

- L'apprendista è tenuto a identificarsi nei confronti dei clienti («in formazione»). Va garantita una supervisione effettiva e accurata durante tali compiti pratici. La persona responsabile deve accertare la qualità della consulenza e assicurare il controllo necessario. La consulenza **esclusiva** da parte dell'apprendista, come anche la stipulazione autonoma del contratto di assicurazione, sono del tutto escluse. Durante i colloqui di consulenza e di vendita, l'apprendista deve essere obbligatoriamente accompagnato da uno specialista qualificato. Ciò vale per tutti i contatti con il cliente, sia di persona, sia al telefono.
- Si applicano considerazioni analoghe anche per altri programmi di formazione che non vertono in primo piano sulla formazione nel quadro dell'intermediazione assicurativa (ad es. Young Insurance Professional AFA, programmi di inserimento di scuole specializzate, stage).

4 Nuovi standard minimi per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi secondo la nuova LSA

Il settore elabora gli standard minimi nel quadro di un relativo progetto. È improbabile che questo «insieme di regole» venga approvato dalla FINMA prima del luglio 2024. L'illustrazione seguente è stata creata con riserva di modifiche nel quadro del progetto e della procedura di riconoscimento.



1. Preparazione all'esame

Le persone che intendono esercitare un'attività d'intermediazione secondo l'art. 40 LSA, prima di sostenere l'esame richiesto solitamente seguono una formazione e/o una preparazione all'esame. Gli standard minimi non impongono regole particolari in merito.

2. Esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della formazione

- Le competenze e conoscenze necessarie per l'intermediazione assicurativa sono definite nei profili di qualifica e vanno attestate regolarmente superando un esame che rientra fra i requisiti di ammissione. La commissione d'esame dell'organizzazione settoriale può decidere in merito ad eccezioni o al riconoscimento di attestati equivalenti.
- Mentre l'esame secondo il sistema multiramo è uno dei requisiti di ammissione per l'intermediazione in tutti i rami assicurativi (ad eccezione della riassicurazione), tutti gli altri esami comportano un'ammissione limitata all'intermediazione in determinati rami assicurativi (o legata a determinati prodotti).

- c. Gli intermediari assicurativi con un'autorizzazione limitata che desiderano ampliare la propria sfera di attività devono dapprima dar prova delle competenze e conoscenze richieste negli standard minimi superando un apposito esame.

3. Iscrizione nel registro e portale informativo

- a. Tutti gli intermediari assicurativi non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA (art. 41 cpv. 1 LSA).
- b. Per gli intermediari assicurativi vincolati l'organizzazione settoriale gestisce un registro settoriale su incarico delle associazioni di settore aderenti agli standard minimi.

4. Portale informativo

Il registro settoriale aiuta gli intermediari assicurativi vincolati a soddisfare l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. c LSA nei confronti dei contraenti.

5. Esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro del perfezionamento

Gli intermediari assicurativi attestano l'avvenuto aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze con test online scritti biennali al fine di ottenere una nuova autorizzazione. Tale aggiornamento verte sull'attualità, in particolare sui cambiamenti a livello normativo e sui recenti sviluppi di mercato.

5 Situazione individuale

5.1 Regolamentazione transitoria per gli intermediari assicurativi con profilo multiramo, non vita e vita

5.1.1 Intermediari assicurativi nuovi sul mercato

- a. Queste persone sostengono il normale esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della formazione. Fino alla sessione d'esame dell'estate 2025 compresa, sulla base dell'attuale regolamento d'esame FINMA (del 2012); successivamente, dal terzo trimestre 2025, sulla base dei nuovi standard minimi. Gli esami per i profili non vita e vita saranno quindi offerti solo a partire dal terzo trimestre del 2025.
- b. Dopo il superamento dell'esame avviene la registrazione: per
 - gli intermediari assicurativi **non vincolati** nel **registro della FINMA** e per gli intermediari assicurativi
 - **vincolati** nel **registro Cicero**.

Importante: la registrazione Cicero garantisce che dal 1° gennaio 2026 gli intermediari assicurativi vincolati possano essere trasferiti nel registro di settore (per gli intermediari assicurativi vincolati) senza un nuovo esame.

- c. Inizio dell'attività durante il periodo transitorio legale (1.1.2024 – 31.12.2025):
 - Gli intermediari assicurativi **non vincolati** possono avviare la propria attività d'intermediazione solo dopo l'iscrizione nel registro della FINMA.
 - Gli intermediari assicurativi **vincolati** devono sostenere durante il periodo transitorio l'esame per l'attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della formazione e iscriversi nel registro Cicero. Ai fini della formazione pratica, gli intermediari assicurativi vincolati possono gestire autonomamente i contatti con i clienti già durante la formazione.
- d. Inizio dell'attività dopo il periodo transitorio legale (dall'1.1.2026):

I nuovi standard minimi prevedono che, ai fini della formazione pratica, anche in futuro gli intermediari assicurativi possano gestire i contatti con i clienti autonomamente, a condizione che siano soddisfatti alcuni presupposti a tutela degli assicurati. Tuttavia, vi sono restrizioni per l'intermediazione indipendente nel settore delle assicurazioni sulla vita e di malattia. Cfr. punto «Intermediari in formazione».

La nuova regolamentazione si applica sia agli intermediari vincolati sia a quelli non vincolati.

5.1.2 Intermediari assicurativi attuali / certificati

- a. Chi è iscritto **come intermediario non vincolato** nel registro FINMA, è già passato al nuovo registro FINMA in data 31.12.2023 senza ulteriore esame (nel quadro della formazione). Ora occorre provvedere a una documentazione aggiuntiva delle conoscenze (maggiori informazioni).

Chi è iscritto anche nel registro Cicero ed è attivo in data 31.12.2025, beneficia dell'attestazione dei perfezionamenti seguiti: per questa cerchia di persone, la richiesta di una prima attestazione delle competenze (check-up biennale) non perverrà prima del 2027.

Attenzione: per alcuni intermediari assicurativi l'accordo settoriale delle assicurazioni malattia richiede l'adesione obbligatoria a Cicero ([link](#)).

- b. Chi è iscritto **come intermediario vincolato** nel registro Cicero ed è attivo in data 31.12.2025, passerà in data 1.1.2026 al nuovo registro settoriale senza esame (nel quadro della formazione).

Questa cerchia di persone beneficia dell'attestazione dei perfezionamenti seguiti in Cicero: la richiesta di una prima attestazione delle competenze (check-up biennale) perverrà prima del 2027.

5.1.3 «Collaboratori del servizio interno» ora soggetti all'obbligo di formazione e perfezionamento

Per i collaboratori del servizio interno che svolgevano tale funzione già il 31.12.2023 (o prima) e che ora sono soggetti all'obbligo di formazione e perfezionamento, è stata definita una procedura separata con moduli d'esame particolari. Ciò vale sia per gli intermediari assicurativi vincolati che per quelli non vincolati.

Come procedere: i collaboratori del servizio interno possono essere registrati dai loro datori di lavoro in un apposito elenco (presumibilmente fino al 30.4.2024). Nel corso di gennaio/febbraio 2024, l'AFA informerà le aziende e le associazioni settoriali in merito.

Le persone registrate saranno suddivise in categorie e attribuite a vari moduli d'esame. Di seguito è riportata una panoramica:

- **Categoria A: persone con una qualifica professionale riconosciuta**
Queste persone possono iscriversi nel registro FINMA o Cicero senza esame. Ciò vale per i profili multiramo, non vita e vita.

Non è ancora chiaro se per il profilo non vita saranno considerati come equivalenti alla formazione di base professionale anche i diplomi seguenti:

- *Impiegati di commercio AFC Assicurazione privata*
- *Impiegati di commercio AFC Assicurazione malattia e sociale*
- *Young Insurance Professional AFA*

In tale contesto, auspichiamo di ricevere una presa di posizione da parte della FINMA a gennaio/febbraio 2024.

- **Categoria B: persone con esperienza rilevante**
Le persone che hanno esercitato per almeno 3 anni un'attività di intermediazione assicurativa (attività principale) ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LSA presso [la](#)

stessa compagnia di assicurazione (o lo stesso intermediario assicurativo) soggetta a sorveglianza sono esonerate dall'esame orale. Devono sostenere soltanto la parte scritta dell'esame. Questa sarà effettuata online e potrà essere completata a partire dal terzo trimestre del 2024 nei profili multiramo, non vita e vita.

Tale regolamentazione è in linea con il principio applicato da molti anni delle «equivalenze parziali», di cui la FINMA è al corrente.

- **Categoria C: altre**

persone che non dispongono né di un'esperienza professionale comprovata (categoria B) né di una qualifica professionale riconosciuta (categoria A) devono sostenere un esame completo. Ciò significa:

- Nei profili multiramo e vita, la FINMA non accetta alcuna forma alternativa d'esame (secondo il workshop di FINMA e AFA del 20.12.2023). Le persone nei profili vita o multiramo devono quindi sostenere l'esame regolare per intermediari assicurativi. Un esame specifico per gli impiegati del servizio interno della categoria C nel profilo vita sarà quindi possibile solo nel nuovo modello di esame a partire dal 3° trimestre 2025.
- Le persone nel profilo non vita sostengono un esame speciale. In tale contesto la parte scritta dell'esame (analogamente alla categoria B) è completata con uno studio del caso aggiuntivo e Mini Cases relativi al ramo non vita. Questo esame viene eseguito online.

Di seguito è riportata una panoramica:

	Profilo multiramo	Profilo non vita	Profilo vita
Categoria A Registrazione senza esame	Qualifica professionale riconosciuta	Qualifica professionale riconosciuta o <i>determinati diplomi di formazione professionale di base (non ancora definiti!)</i>	Qualifica professionale riconosciuta
Categoria B Esperienza professionale rilevante	Esame online: attuale esame scritto.	Esame online: attuale esame scritto senza parte "vita".	Esame online: attuale esame scritto senza parte "non vita".
Categoria C Altro	Esame regolare	Esame online: esame di ammissione scritto senza parte "vita". Studi del caso aggiuntivi / Mini Cases nel ramo non vita.	Esame regolare Alternativa: esame specifico nel profilo vita dal 3° trimestre 2025 nel nuovo modello di esame.

5.2 Regolamentazione per intermediari con incarico specifico legato al prodotto (ammissione limitata)

- a. Le persone sostengono gli esami per l'intermediazione assicurativa con incarico specifico legato al prodotto nel rispettivo ramo assicurativo:
 - assicurazioni malattia (dal 3° trimestre 2025)
 - assicurazioni veicoli a motore (dal 3° trimestre 2026)
 - assicurazione di perdita raccolti / per epizoozia (dal 3° trimestre 2026)
- b. Dopo il superamento dell'esame segue l'iscrizione nel registro della FINMA (intermediari non vincolati) oppure nel registro Cicero o dall'1.1.2026 nel registro di settore (intermediari vincolati).

La **registrazione in Cicero** garantisce che dal 1° gennaio 2026 questi ultimi siano trasferiti nel registro di settore (per gli intermediari assicurativi vincolati).

- c. L'attività di intermediazione può essere avviata solo dopo il superamento dell'esame e l'iscrizione nel registro.

6 Piano d'introduzione nel settore assicurativo

Tema	Data d'introduzione
Percorso di apprendimento digitale in myAFA come supporto per la preparazione all'esame.	01.2024
<p>Soluzione transitoria unica per collaboratori del servizio interno vincolati/non vincolati¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione dei dipendenti interessati da parte dell'azienda • Categorizzazione dei dipendenti da parte dell'AFA • Esami categoria B • Esami categoria C - profilo non vita <p>¹⁾ Persone che il 31.12.2023 svolgono un'attività nel servizio interno</p>	<p>02.-04.2024</p> <p>05.2024 dal 3° trimestre 2024 dal 1° trimestre 2025</p>
<p>Esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro <u>della formazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello d'esame precedente basato sull'attuale catalogo degli obiettivi di apprendimento (esame multiramo) • Nuovo modello d'esame basato sui nuovi profili di qualifica (profili multiramo, non vita e vita). 	<p>06.2025 (inclusa sessione estiva)</p> <p>dal 3° trimestre 2025</p>
Esame per l'intermediazione di incarichi specifici legati al prodotto assicurazione malattia	dal 3° trimestre 2025
Registro settoriale	1.1.2026
Intermediari in formazione Certificazione dei piani di formazione e d'esame interni delle aziende nella seconda metà del 2025	dal 2026
Esame per l'intermediazione di incarico specifico legato al prodotto grandine e veicoli a motore	3° trimestre 2026
<p>Esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro <u>del perfezionamento (attestazione di perfezionamento)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intermediari registrati senza esame • Membri Cicero (tenendo conto del periodo di attestazione) • Nuovi intermediari assicurativi registrati dal 2026 (scadenza biennale) 	<p>dal 3° trimestre 2026 dal 2027</p> <p>dal 2028</p>



7 Argomenti specifici

7.1 **Esame di attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della for- mazione**

- a. Lo scopo dell'esame è quello di accertare che i futuri intermediari assicurativi dispongano delle competenze e conoscenze necessarie per la loro attività ai sensi dell'art. 190 OS.

All'iscrizione i candidati possono scegliere fra tre profili/typi di ammissione:

1. **Multiramo**
Autorizzazione relativa all'offerta e stipulazione di contratti assicurativi in tutti i rami assicurativi.
2. **Profilo «vita»**
Autorizzazione relativa all'offerta e stipulazione di contratti assicurativi incentrati sui prodotti del ramo vita.
3. **Profilo «non vita»**
Autorizzazione relativa all'offerta e stipulazione di contratti assicurativi incentrati sui prodotti del ramo non vita.

- b. Dopo il superamento dell'esame i candidati ricevono un certificato che attesta:

1. nel caso dell'esame multiramo, l'autorizzazione all'intermediazione in tutti i rami assicurativi e il titolo di intermediario AFA;
2. nel profilo «vita», l'autorizzazione all'intermediazione nei rami assicurativi vita (inclusa assicurazione sulla vita qualificata);
3. nel profilo «non vita», l'autorizzazione limitata all'intermediazione nel ramo non vita.

- c. L'attuale modello d'esame si applicherà in modo invariato fino alla sessione estiva 2025 inclusa (esame multiramo: regolamento FINMA del 2012). È possibile richiedere equivalenze parziali fino allo svolgimento dell'ultimo esame. Nel terzo trimestre del 2025 si passerà a un nuovo modello d'esame basato sui profili multiramo, non vita e vita.

- d. L'attestazione per **intermediari con incarico specifico legato al prodotto** avviene tramite esami separati. L'ammissione è limitata ai prodotti assicurativi definiti nel profilo di qualificazione.

- e. Gli esami per l'intermediazione con incarico specifico legato al prodotto si terranno nel 3° trimestre 2025 per le assicurazioni malattia e nel 3° trimestre 2026 per i veicoli a motore e le assicurazioni di perdita raccolti / per epizoozia.

7.2 Esami equivalenti

- Le qualifiche professionali riconosciute dalla FINMA autorizzano ancora fino al 31.12.2025 all'iscrizione nel registro FINMA o in Cicero. Non saranno riconosciuti ulteriori esami equivalenti.
- Dall'1.1.2026 le qualifiche attualmente riconosciute non autorizzeranno più a iscriversi nel registro. Gli organismi formativi e altri fornitori di esami hanno tuttavia la possibilità di integrare gli esami nei loro diplomi (ad esempio come prerequisito o parte dell'esame). Inoltre, la commissione d'esame può riconoscere «esami equivalenti» (i criteri di contenuto e formali/istituzionali sono definiti negli standard minimi).

7.3 Registri FINMA e Cicero, futuro registro di settore

1. Registro FINMA
 - Gli intermediari assicurativi non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA (art. 41 cpv. 1 e art. 42 LSA) al fine di poter esercitare la propria attività.
 - Documentazione aggiuntiva: la FINMA definisce la procedura per gli intermediari assicurativi non vincolati (maggiori informazioni).
 - Dall'1.1.2024 gli intermediari assicurativi vincolati non possono più iscriversi nel registro della FINMA. Gli intermediari vincolati registrati sono stati cancellati in data 31.12.2023.
2. Cicero
 - Tutti i membri Cicero attivi in data 31.12.2025 saranno trasferiti al nuovo registro settoriale dell'AFA l'1.1.2026.
 - I requisiti attuali per l'iscrizione al registro Cicero restano validi fino al 31.12.2025 ([link](#) → «Requisiti per l'adesione»)
 - Gli intermediari assicurativi vincolati cancellati dal registro FINMA il 31.12.2023 possono iscriversi a Cicero con il numero di registro FINMA. Di conseguenza, l'1.1.2026 saranno trasferiti nel registro di settore AFA senza esame di ammissione.
 - I membri Cicero beneficiano dell'attestazione dei perfezionamenti seguiti: per questa cerchia di persone, la richiesta di una prima attestazione delle competenze (check-up biennale) non perverrà prima del 2027.
 - I membri passivi di Cicero (che non adempiono all'obbligo di perfezionamento secondo Cicero) e le persone che nel giorno di riferimento non sono registrate con una qualifica professionale non vengono trasferiti al registro settoriale. Queste persone dovranno sostenere nuovamente l'esame di ammissione. Ciò significa che chi ha superato l'esame di intermediario, ma attualmente non è iscritto in alcun registro, perderà la sua autorizzazione!

7.4 Esami per l'attestazione delle competenze e conoscenze nel quadro della formazione | Attestazioni di perfezionamento per intermediari assicurativi certificati

- Gli intermediari assicurativi attestano l'avvenuto aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze con test online scritti biennali al fine di ottenere una nuova autorizzazione. Tale aggiornamento verte sull'attualità, in particolare sui cambiamenti a livello normativo e sui recenti sviluppi di mercato.
- Gli intermediari assicurativi che hanno appena acquisito l'autorizzazione secondo gli standard minimi riceveranno la richiesta di attestazione del perfezionamento per la prima volta due anni dopo la data della loro iscrizione.
- Gli intermediari assicurativi già in possesso di un'autorizzazione ricevono la richiesta di attestazione del perfezionamento ogni due anni dopo l'ultima attestazione positiva. Il termine di presentazione dell'attestazione del perfezionamento dipende dalla data dell'ultima attestazione di perfezionamento.

7.5 Profilo di qualificazione

Con il profilo di qualificazione si definiscono i requisiti relativi alle prestazioni in termini di contenuto nel quadro delle competenze e conoscenze. Esso costituisce quindi la base per gli esami.

- a. Profili di qualificazione multiramo, non vita e vita
- b. Profili di qualificazione di «intermediario/a con incarico specifico legato al prodotto»
 - Assicurazioni di veicoli a motore
 - Assicurazioni malattia
 - Assicurazione di perdita raccolti / per epizootia

7.6 Contatti con i clienti a scopi formativi («intermediari in formazione»)

Ai fini della formazione pratica, anche in futuro gli intermediari assicurativi potranno gestire autonomamente i contatti con i clienti già durante la formazione (in base all'art. 190 cpv. 1 del Commento concernente la modifica dell'OS). Ciò vale per i profili multiramo, non vita e vita, ma non per l'intermediazione con incarico specifico legato al prodotto. Tuttavia, le autorità applicano restrizioni e condizioni volte a garantire la tutela degli assicurati:

- Le aziende devono chiarire e dichiarare la propria responsabilità contrattuale.
- È obbligatoria l'iscrizione nel registro di settore (per gli intermediari assicurativi vincolati) o nel registro della FINMA (per gli intermediari assicurativi non vincolati) come «intermediario in formazione».

- Si applicano limiti temporali e restrizioni per alcuni rami assicurativi:
 - a. Lo stato «in formazione» può essere utilizzato un'unica volta per persona.
 - b. Gli intermediari «in formazione» sono registrati per un periodo di 24 mesi al massimo, a partire dalla data dell'inizio del contratto fino alla data dell'esame. L'esame deve essere superato nell'arco di questo periodo.
 - c. Per l'intermediazione di prodotti vita e di assicurazione malattia, nei primi 18 mesi dell'attività d'intermediazione assicurativa non sono consentiti contatti autonomi con il cliente (ovvero contatti senza l'accompagnamento di un intermediario assicurativo autorizzato).
- Gli intermediari seguono un programma di formazione strutturato. Le aziende svolgono esami interni per garantire che gli intermediari, prima dell'inizio della loro attività, dispongano del livello di formazione necessario per l'attività prevista.
- I piani di formazione e d'esame interni devono essere certificati dall'AFA.
- Nei contatti con i clienti, l'intermediario deve informare attivamente in merito al suo stato di formazione.

7.7 Preparazione all'esame

Può avvenire in azienda (come finora), tramite organismi formativi indipendenti oppure da parte del candidato stesso. I contenuti didattici e d'esame sono definiti nei profili di qualificazione.

Sulla base del nuovo profilo di qualificazione l'AFA ha elaborato, in collaborazione con l'azienda LerNetz e professionisti del settore, una nuova formazione per intermediari (sotto forma di percorso formativo digitale).

- Le aziende e gli organismi formativi possono usufruire di questo strumento in tedesco, francese e italiano.
- È necessario acquistare una licenza per persona. Costa 300 franchi (IVA esclusa) e consente l'accesso al percorso formativo digitale per due anni.
- Gli attuali libri di testo e WBT non vanno acquistati, in quanto sono già tutti compresi nel percorso didattico digitale.
- L'accesso / l'acquisto della licenza avviene sul sito web dell'AFA (<https://my.vbv-afa.ch>) nell'ambiente didattico «myAFA». Dopo aver creato un profilo si può acquistare la licenza. Successivamente, si può accedere direttamente ai materiali didattici.

7.8 Obbligo d'informazione sulla formazione e sul perfezionamento

Secondo l'art. 45 LSA, gli intermediari assicurativi sono tenuti a informare i contraenti sulla loro formazione professionale e sul perfezionamento seguito oppure su come il contraente



può ottenere informazioni in merito alla formazione/al perfezionamento dell'intermediario assicurativo in questione.

Al fine di adempiere a tale obbligo, dal 2026 sarà disponibile il portale informativo. Poiché l'obbligo d'informazione si applica già dal 1° gennaio 2024, le aziende sono obbligate ad approntare una soluzione per gli anni di transizione.

Un gruppo di scambio di esperienze con rappresentanti delle aziende ha discusso su come soddisfare nel frattempo questa richiesta.

Ne è risultato l'approccio seguente:

- Dall'1.1.2024 i clienti potranno rivolgersi a un interlocutore centrale (sito web Cicero) per tutte le informazioni riguardanti la formazione e il perfezionamento. L'AFA provvederà al relativo sviluppo e alla manutenzione.
- I clienti saranno invitati a informarsi da un lato tramite l'attuale check dei consulenti su Cicero, dall'altro per e-mail presso l'azienda interessata. A tale scopo l'AFA tiene un elenco con i rispettivi dati di contatto (indirizzi e-mail).
- Nel frattempo, questa soluzione è già stata messa in pratica: <https://www.cicero.ch/it/obbligo-di-informazione-vag-45>

La partecipazione a questa soluzione è facoltativa. Se la vostra azienda desidera partecipare, trasmettete il vostro indirizzo e-mail a cicero@vbv-afa.ch.